STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 4 marzo 2014

Oggetto: Circolare n. 5/2014 del 4 marzo 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **I CONTRIBUTI ENASARCO 2014**
- **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO**
- **TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2014 ENTRO IL 17 MARZO**

OGGETTO: I contributi Enasarco 2014

Gli **agenti e i rappresentanti di commercio**, che operano sul territorio nazionale, **sono tenuti all'iscrizione all'Enasarco e alla relativa contribuzione.**

I contributi all'ENASARCO **si calcolano su "tutte le somme dovute** a qualsiasi titolo" all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, **anche se non ancora pagate**, e devono essere versati trimestralmente. Pertanto il riferimento al trimestre segue il principio di competenza (il periodo di maturazione delle provvigioni), mentre resta ininfluente il momento del pagamento.

Se l'attività di agenzia è esercitata in forma societaria, **in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo**:

- **è dovuto per ciascuno di essi**;
- è **suddiviso tra** tali **soci sulla base delle quote sociali** o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

  L'eventuale modifica della quota di partecipazione societaria ai fini contributivi ha effetto dal trimestre successivo a quello della comunicazione all'Enasarco.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo.

Invece, per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale.

<table>
<tr><th colspan="5">CALCOLO CONTRIBUTI ENASARCO PER IL 2014</th></tr>
<tr><td rowspan="5">ALIQUOTE 2014</td><td colspan="4">Le aliquote contributive sono diverse a seconda che l'agente svolga l'attività in forma:
♦ di ditta individuale / società di persone. In questo caso l'aliquota 2014 (quindi per le provvigioni maturate a partire dall'1.1.2014) è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 14,20% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante:
Casa mandante (preponente) 7,10%
Agente 7,10%
} 14,20%
♦ di società di capitali. In questo caso si applica un'aliquota differenziata per scaglioni, così ripartita tra casa mandante e agente:</td></tr>
<tr><td>SCAGLIONI</td><td>ALIQUOTA 2014</td><td>A CARICO DELLA CASA MANDANTE</td><td>A CARICO DELL'AGENTE</td></tr>
<tr><td>Fino a 13.000.000,00 €</td><td>3,2%</td><td>2,6%</td><td>0,6%</td></tr>
</table>

	Oltre 13.000.000,00 e fino a 20.000.000,00 €	1,6%	1,3%	0,3%
	Oltre 20.000.000,00 e fino a 26.000.000,00 €	0,8%	0,65%	0,15%
	Oltre 26.000.000,00 €	0,3%	0,2%	0,1%

MASSIMALI E MINIMALI 2014

Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) **i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali**, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016.

Per il 2014 il **massimale provvigionale** è il seguente:

AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE)	**€. 35.000,00**
AGENTE PLURIMANDATARIO	**€. 23.000,00**

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Il minimale contributivo, invece, è il seguente:

AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE)	**€. 834**
AGENTE PLURIMANDATARIO	**€. 417**

Si ricorda che **per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:**

- **di produttività**. **Il minimale** contributivo **è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni,** sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè **se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo**. L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;
- **di frazionabilità**. **Il minimale** contributivo **è frazionabile per quote** trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso

	d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO	**Prima di procedere con il versamento** dei contributi **è necessario inviare telematicamente un'apposita distinta**, tramite il sito Internet www.enasarco.it. A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici. **Sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente**. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. Le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti. **La casa mandate è responsabile del pagamento dei contributi** anche per la parte a carico dell'agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze. **Fino al 31.1.2014 il versamento** dei contributi **andava effettuato mediante** addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite **RID** (Rapporti Interbancari Diretti). **A decorrere dall'1.2.2014 tale forma di pagamento è stata sostituita in via automatica dal sistema Sepa Direct Debit (SDD)**, per i c/c bancari sui quali è già attivo l'addebito automatico. **Il versamento può essere effettuato anche tramite** bollettino bancario (**MAV**). **Il versamento** dei contributi **va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.** In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2014, le scadenze sono le seguenti:

1° TRIMESTRE Gennaio-Febbraio-Marzo 2014	**20.05.2014**
2° TRIMESTRE Aprile-Maggio-Giugno 2014	**20.08.2014**
3° TRIMESTRE Luglio-Agosto-Settembre 2014	**20.11.2014**
4° TRIMESTRE Ottobre-Novembre-Dicembre 2014	**20.02.2015**

OGGETTO: Modalità di pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo

La Finanziaria 2014 ha imposto **l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo**, **con mezzi di pagamento diversi dal contante** (ad esempio, bonifico bancario, assegno) **a prescindere dal relativo importo.** La norma in questo modo non teneva conto del limite di 1.000 €, previsto dal D.lgs. 231/2007 a partire dal quale è vietato l'uso del contante.

Recentemente **il MEF**, con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014 ha fatto marcia indietro, ed ha affermato che **il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro.** In questo modo, **il divieto introdotto con la legge di stabilità 2014,** più restrittivo rispetto al generale divieto dell'uso del contante, **è stato ridimensionato.**

Nella tabella che segue, dopo un breve riepilogo sulla normativa antiriciclaggio, forniamo una **sintesi** sulle modalità di pagamento dei canoni di affitto ad uso abitativo alla luce delle recenti interpretazioni.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO	
IL LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE IN BREVE	**A decorrere dal 6.12.2011, il legislatore ha abbassato** da 2.500 **a 1.000 Euro la soglia dalla quale è vietato effettuare** tra soggetti diversi (anche se privati), senza il tramite di un intermediario finanziario, (es.: banca, Poste, ecc..) **trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante**. Questi trasferimenti devono pertanto essere eseguiti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane. Il limite: ♦ riguarda complessivamente **il valore oggetto di trasferimento**; ♦ si applica anche alle c.d. **"*operazioni frazionate*"**, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. Una particolare attenzione va posta con riferimento al pagamento di utili/dividendi nelle società ovvero per i pagamenti degli stipendi a rate. **La violazione** del limite all'utilizzo del denaro contante **implica una sanzione** amministrativa pecuniaria **dall'1% al 40%** dell'importo trasferito (fatta salva l'efficacia degli atti), con il minimo di **€. 3.000**. Per importi non superiori a 250.000 € la violazione può essere sanata con l'istituto dell'oblazione[1], pagando una somma ridotta pari al 2% dell'importo trasferito (sanatoria prevista dall'art. 60 del D.lgs. 231/2007) entro 60 giorni dalla notifica della violazione. **Tutti i destinatari** della normativa sull'antiriciclaggio quali gli intermediari finanziari ed i professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile / tributario, ecc.) che nello svolgimento

[1] Art. 16 della Legge 689/1981.

delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni hanno notizia di violazioni relative all'utilizzo di denaro contante, **entro 30 giorni devono comunicare tali infrazioni alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS)**. La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa, la cui **misura può variare dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione** e comunque non può essere inferiore a € 3.000. In questo caso non è prevista l'oblazione.

Nella seguente tabella si riporta per completezza di esposizione l'evoluzione del limite all'uso del contante degli ultimi anni:

PERIODO	LIMITE	NORMATIVA
dal 1991 fino al dal 29/04/2008	€. 12.500	L. 197/91
dal 30/04/2008 fino al 24/06/2008	€. 5.000	DL 223/06
dal 25/06/2008 fino al 30/05/2010	€. 12.500	DL 112/2008
dal 31/5/2010 fino al 13/08/2011	€. 5.000	DL 78/2010
dal 13/08/2011 al 05/12/2011	€. 2.500	DL 138/2011
Dal 06/12/2011	**€. 1.000**	**DL 201/2011**

LA NORMA RESTRITTIVA DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

La Finanziaria 2014 ha imposto **l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo**, **con mezzi di pagamento diversi dal contante** (ad esempio, bonifico bancario, assegno) **a prescindere dal relativo importo, derogando di fatto** alla disposizione che fissa a 1.000 Euro il limite per il pagamento in contanti (art. 49 del D.lgs. 231/97 da ultimo modificata dall'art. 12 del D.l. 201/2011).

Restavano esclusi i canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le locazioni di immobili strumentali.

L'INTERPRETAZIONE DEL MEF CHE RIDIMENSIONA IL DIVIETO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI

Recentemente **il MEF**, con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014, **ha evidenziato che:**

- **il limite di 999,99 è l'unico che rileva ai fini delle sanzioni** previste dal D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio);
- **sono considerate "critiche" solo le movimentazioni di contante eccedenti la soglia di 999,99 €** (e non intermediate da soggetti autorizzati);
- **il fine della tracciabilità delle transazioni** in contanti tra inquilino e proprietario **e dell'asseverazione dei patti contrattuali** per l'ottenimento di agevolazioni e detrazioni fiscali, **può essere soddisfatto con una prova**

	documentale idonea ad attestarle in modo chiaro e inequivocabile la destinazione del denaro contante al pagamento del canone. Si può pertanto desumere che, **in presenza di un canone di locazione** ad uso abitativo **pagato per contante per un importo fino ad € 999,99**, **il locatore rilasciando una specifica ricevuta "soddisfa" sia l'obbligo di tracciabilità** dei pagamenti **sia la** verifica sul diritto di proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, e **non è soggetto ad alcuna sanzione**. Invece, per importi pari o superiori a € 1.000 il locatore deve utilizzare obbligatoriamente gli strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifico bancario, assegno).

OGGETTO: Tassa annuale vidimazione libri sociali 2014 entro il 17 marzo

Entro **lunedì 17 marzo 2014**, le **società di capitali** devono effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** valida per l'anno **2014**.

Sono tenute all'adempimento **anche**:

- le **società in liquidazione ordinaria**;
- le **società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento** (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

La tassa è dovuta in misura fissa pari a:

- **€ 309,87,** se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2013 è di importo **non superiore a € 516.456,90**;
- **€ 516,46,** se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2013 è di importo **superiore a € 516.456,90.**

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2014 ENTRO IL 17.03.2014	
L'ADEMPIMENTO	In base a quanto stabilito dall'art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, le **società di capitali** devono versare, **entro il 16 marzo di ogni anno**, la **tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** dovuta per lo stesso anno[2]**.** Considerato che quest'anno il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica, la scadenza dell'adempimento slitta al primo giorno lavorativo utile, quindi a **lunedì 17 marzo 2014**. Di conseguenza, entro tale termine dovrà essere pagata la **tassa annuale relativa al 2014.** La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali: ♦ **sostituisce tutte le tasse di concessione governativa** che altrimenti sarebbero **dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura** eseguite nel corso dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano

[2] La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile.
In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio.
Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono, invece, essere vidimati; l'unica formalità richiesta per il loro uso è esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

<table>
<tr><td></td><td>prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);
♦ è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
♦ è deducibile ai fini IRES e IRAP.</td></tr>
<tr><td>SOGGETTI OBBLIGATI</td><td>Sono tenute all’obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:
♦ le società in liquidazione ordinaria;
♦ le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.</td></tr>
<tr><td>SOGGETTI ESONERATI</td><td>Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:
♦ le società di capitali già dichiarate fallite[3];
♦ i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili[4];
♦ le società cooperative e le società di mutua assicurazione[5];
♦ le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002[6].</td></tr>
<tr><td>MISURA DELLA TASSA</td><td>Il parametro in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito da “il capitale o il fondo di dotazione” della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento. In particolare:
<table>
<tr><th>CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE al 01.01.2014</th><th>MISURA DELLA TASSA</th></tr>
<tr><td>≤ € 516.456,90</td><td>€ 309,87</td></tr>
<tr><td>> € 516.456,90</td><td>€ 516,46</td></tr>
</table>
Se, successivamente alla data del 01.01.2014, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2014; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2015.</td></tr>
</table>

[3] In tal caso, il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare, le quali sono vidimate dal Giudice Delegato senza che sia previsto il pagamento di alcuna tassa (Ordinanza Tribunale di Torino del 19.02.1996).

[4] Risoluzione ministeriale n. 411461 del 10.11.1990.

[5] Per la vidimazione di libri e registri da parte delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché per l’eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

[6] L'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, come modificato dall'art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, stabilisce che "*gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative*".

<table>
<tr><td rowspan="4">MODALITA' DI VERSAMENTO</td><td colspan="2">Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare:</td></tr>
<tr><td>Versamento per il 1° ANNO DI ATTIVITA' (società costituitasi dal 1° gennaio 2014)</td><td>Tramite bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione del modello AA7/10.</td></tr>
<tr><td>Versamento per ANNI SUCCESSIVI AL 1°</td><td>Entro il 17 marzo 2014 tramite Modello F24, indicando nella "Sezione Erario":
♦ l'importo dovuto;
♦ il Codice - tributo "7085", denominato "Tassa annuale vidimazione libri sociali";
♦ l'anno 2014 (periodo di riferimento per il quale il versamento viene eseguito).</td></tr>
<tr><td colspan="2">La tassa di concessione governativa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 241/1997. Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato.
Si fa presente, inoltre, che:
♦ in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali prima del termine di versamento della tassa annuale (quindi, prima del 17.03.2014), la prova del pagamento della tassa non deve essere esibita al Notaio o al Registro delle imprese in quanto il termine per il versamento non è ancora decorso. Il controllo dell'avvenuto versamento potrà essere, tuttavia, eseguito successivamente dall'Amministrazione finanziaria in sede di eventuali accertamenti o verifiche;
♦ in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali successivamente al 17.03.2014, è necessario, invece, esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del modello F24 attestante l'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa.</td></tr>
<tr><td>SANZIONI</td><td colspan="2">Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, vi sono dei dubbi sulla corretta sanzione da applicare.
Infatti, la mancanza ad oggi di una sanzione specifica per la tassa ha indotto una parte della dottrina a ritenere applicabile non la sanzione dal 100% al 200% dell'importo dovuto (e in ogni caso, non inferiore a € 103,29) prevista dal comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. n. 641/1972 per l'omesso versamento delle tasse di concessione governativa in generale, bensì la sanzione del 30% prevista dall'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997 per l'omesso o tardivo versamento di un tributo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">**In mancanza di una posizione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate** in tale direzione, si consiglia di adottare la **soluzione più prudenziale**, che è quella di considerare come **sanzione minima il 100% dell'importo della tassa,** cioè quella prevista dall'art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972:</td></tr>
<tr><td>**SANZIONE prevista per OMESSO VERSAMENTO delle TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA**
(art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972)</td><td>**SANZIONE prevista per OMESSO VERSAMENTO DI UN TRIBUTO**
(art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997)</td></tr>
<tr><td>**Dal 100% al 200% della tassa**
(in ogni caso, ≥ € 103,29)
(**soluzione prudenziale**)</td><td>**30% del tributo**
(soluzione adottata da una parte della dottrina)</td></tr>
<tr><td>**RAVVEDIMENTO**</td><td colspan="2">Il contribuente che intende regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso.**
Se si considera la **sanzione dal 100% al 200% della tassa** prevista dall'art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972 (**soluzione prudenziale**), in caso di ravvedimento operoso questa si riduce a:
♦ **1/10 del minimo** (= 1/10 del 100% = **10%**), nel caso in cui il versamento sia eseguito **entro 30 giorni dalla scadenza**;
♦ **1/8 del minimo** (= 1/8 del 100% = **12,5%**), nel caso in cui il versamento sia eseguito **oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno** dalla scadenza stessa**.**
Il **versamento** della **sanzione ridotta** deve essere eseguito **contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori** calcolati al tasso legale annuo (pari all'**1%** dal 1° gennaio 2014), con maturazione giorno per giorno, quindi per ogni giorno di ritardo fino a quello di versamento compreso. In questo caso:
♦ la **tassa annuale maggiorata degli interessi** deve essere versata **mediante il Modello F24**, indicando il **codice tributo "7085"** e l'**anno di riferimento** (2014, nel nostro caso);
♦ la **sanzione** deve essere versata **mediante Modello F23**, riportando:
✓ nel campo 6: il **codice ufficio "RCC";**
✓ nel campo 9: la **causale "SZ";**
✓ nel campo 11: il **codice tributo *"678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".***</td></tr>
<tr><td>**RAVVEDIMENTO OPEROSO "LUNGO" OMESSO VERSAMENTO TASSA ANNUALE 2013**</td><td colspan="2">Si segnala, da ultimo, che **entro il 17 marzo 2014** può **anche** essere regolarizzato, mediante **ravvedimento operoso "lungo",** l'omesso versamento della **tassa annuale relativa al 2013**, il cui versamento è **scaduto il 18.03.2013**.
In tal caso, la sanzione ridotta è pari al 3,75% e gli interessi legali vanno calcolati con il tasso del 2,5% fino al 31.12.2013 e dell'1% dal 1° gennaio 2014.</td></tr>
</table>